

Sentenza n. 2793/2019 pubbl. il 12/12/2019

RG n. 1140/2016

Repert. n. 5575/2019 del 12/12/2019



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
SEZIONE TERZA CIVILE**

Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice unico dott. Pierangela Bellingeri, ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

nella causa civile di Primo Grado iscritta al n. 1140/2016 R.G.;

promossa da:

con sede legale in _____ in persona del legale Rappresentante
pro tempore, con il patrocinio degli avv.ti Pontremoli Alessandro

-parte attrice-

contro:

_____ con
sede legale in _____ in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con il
patrocinio degli avv.ti _____

-parte convenuta-

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza del 17.10.2019, che qui si intendono integralmente richiamati *per relationem*.

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

§.I.a. Visto e richiamato integralmente il contenuto assertivo dell'atto di citazione, notificato a mezzo pec il 4.02.2016, depositato in via telematica il 5.02.2016, con cui l'odierna parte attrice _____ con sede



Sentenza n. 2793/2019 pubbl. il 12/12/2019

RG n. 1140/2016

Repert. n. 5575/2019 del 12/12/2019

legale in _____ in persona del legale rappresentante *pro tempore*, ha adito l'intestato Tribunale, nei confronti dell'odierna parte convenuta _____

ancora prima _____

_____ con sede legale in _____ in persona del legale rappresentante *pro tempore*, al fine di sentire, nel merito, in relazione al rapporto di conto corrente ordinario n. _____ – con correlata apertura di credito fino “*a revoca*” di € 50.000,00 concessa per il periodo dal 1°.10.2010 al 31.03.2014 – acceso dalla società attrice presso la filiale di _____

- accertare e dichiarare la nullità parziale dei predetti contratti di conto corrente e di apertura di credito, ovvero delle loro singole clausole, laddove risultino pattuiti o applicati interessi in misura superiore ai tassi soglia vigenti di cui alla legge n. 108/1996, e, per l'effetto, dichiarare non dovuto, ai sensi dell'art. 1815 c.c., quanto addebitato a titolo di interessi, commissioni ed oneri, dalla data di apertura dei singoli rapporti sino alla data di ultima annotazione contabile, nonché condannare l'ente creditizio convenuto a stornare o riaccreditarne la somma di € 24.454,95, o il diverso importo (maggiore o minore) eventualmente accertato, maggiorato di interessi e rivalutazione monetaria secondo indici Istat;

- in subordine, previa rielaborazione di tutte le movimentazioni contabili, accertare e dichiarare la nullità o l'inefficacia dei citati contratti per difetto di valida forma, ai sensi dell'art. 117 T.U.B., l'illegittimità dell'applicazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e delle commissioni per nullità della relativa clausola contrattuale, ai sensi degli artt. 1283 e 1419 c.c., l'illegittimità dell'applicazione di commissioni, oneri e spese per difetto di previsione contrattuale o per difetto di specificità della relativa clausola, l'illegittimità o l'inefficacia delle variazioni dei tassi d'interesse applicati nel corso del rapporto, per violazione del disposto di cui agli artt. 117 e 118 T.U.B., l'illegittimità delle valute applicate ai prelievi ed ai versamenti durante l'intero corso del rapporto, e, per l'effetto, condannare l'istituto di credito convenuto a stornare o



Sentenza n. 2793/2019 pubbl. il 12/12/2019

RG n. 1140/2016

Repert. n. 5575/2019 del 12/12/2019

riaccreditare gli addebiti illegittimi, nella misura da accertare in fase di istruttoria, maggiorati di interessi e rivalutazione monetaria secondo indici Istat;

- il tutto con vittoria di spese processuali, da distrarre in favore del procuratore antistatario, ex art. 93 c.p.c.;

§.I.b. Osservato che parte attrice ha allegato, più in particolare:

^ quanto alle pattuizioni *inter partes*,

- la violazione del tasso soglia usurario da parte del tasso di interesse debitore annuo capitalizzato e da parte dell'indennità di sconfinamento annualizzata, con conseguente diritto della correntista al rimborso integrale, ex art. 1815, comma 2, c.c., di interessi, oneri e spese, a fare data dall'apertura del conto sino alla domanda, pari ad € 24.454,95 (come da C.T.P. versata in atti);

^ quanto all'applicazione degli interessi e degli oneri nei singoli trimestri,

- l'illegittimità e l'indeterminatezza (anche per effetto del meccanismo di calcolo dei giorni valuta, suscettibile di ingenerare sconfinamenti fittizi) dell'unilateralmente applicata commissione di istruttoria veloce, per difetto assoluto di approvazione scritta, in spregio dell'art. 117 *bis* T.U.B., con scaturente diritto allo storno dei relativi addebiti, complessivamente ammontanti ad € 5.254,29;

- l'illiceità del sistema di conteggio degli interessi debitori su base trimestrale, secondo il metodo della capitalizzazione composta, inevitabilmente implicante (sempre in uno alle indebite postergazioni sui versamenti) anatocismo, in deroga all'art. 1283 c.c.;

- la violazione delle disposizioni di cui all'art. 644 c.p. ed alla legge n. 108/1996, sia in fase genetica (in abbinamento alle disposizioni di cui all'art. 1346 c.c.), sia in fase esecutiva (in abbinamento alle disposizioni di cui agli artt. 117 T.U.B. e 1375 c.c.), con configurazione di un indebito complessivamente ammontante ad € 23.541,05 (meglio dettagliato nella C.T.P. versata in atti);

§.II. Visto e richiamato integralmente il contenuto confutativo della comparsa responsiva, ritualmente depositata in via telematica il 26.04.2016, con cui la

nel costituirsi tempestivamente:



Sentenza n. 2793/2019 pubbl. il 12/12/2019

RG n. 1140/2016

Repert. n. 5575/2019 del 12/12/2019

^ anzi tutto,

- ha dato atto di tutti i rapporti bancari in essere tra le parti, producendo le copie dei rispettivi contratti;

- ha precisato come il conto corrente oggetto della domanda attorea risulti, allo stato, ancora in essere;

^ in via preliminare, ha sollevato eccezioni,

- in punto violazione degli artt. 165 c.p.c., 87 e 76 disp. att. c.p.c., per mancata produzione, al momento dell'iscrizione a ruolo, dei documenti indicati in atto di citazione, irritualmente depositati dall'attrice in un momento successivo (da ritenersi, per tale motivo, radicalmente inutilizzabili);

- in punto nullità dell'atto di citazione, ai sensi dell'art. 164 c.p.c., in carenza dei requisiti di cui all'art. 163, comma 3, n. 4, c.p.c., per apodittico richiamo a principi di diritto e generico rinvio al contenuto della C.T.P.;

- in punto carenza di interesse ad agire, in assenza di tempestive contestazioni degli estratti conto e dell'ulteriore documentazione da sé regolarmente inviati alla correntista, ai sensi dell'art. 118 T.U.B. (determinante comunque, anche in applicazione dei canoni di correttezza e buona fede *in executivis*, la decadenza attorea dal diritto di effettuare qualsivoglia contestazione), tanto più in presenza di un conto, quale quello *sub iudice*, ancora acceso;

^ nel merito, ha contestato la fondatezza dell'impianto ricostruttivo attoreo, osservando altresì come la perizia di parte, allegata dall'attrice a sostegno delle proprie pretese, sconti un'evidente difformità dalle istruzioni della Banca d'Italia, puntualmente deducendo, inoltre, rispetto a ciascuna delle doglianze esplicitate in citazione e chiedendo, in conclusione, il rigetto integrale delle domande attoree per infondatezza delle stesse, in fatto ed in diritto, con vittoria di spese processuali;

§.III. Dato atto che il giudizio, previa concessione alle parti dei chiesti termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. (cfr. il verbale d'udienza del 19.05.2016), e previo deposito delle rispettive memorie dalle parti, ritenuta dal G.I. la tardività del disconoscimento



Sentenza n. 2793/2019 pubbl. il 12/12/2019

RG n. 1140/2016

Repert. n. 5575/2019 del 12/12/2019

operato dall'attrice, per la prima volta, con la memoria, ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c., in relazione ai documenti già prodotti (in copia, con lo scaturente onere per l'attrice di disconoscere tempestivamente la conformità all'originale) dalla convenuta con la comparsa di costituzione e risposta (cfr. l'ordinanza depositata il 28.11.2016, in questa sede integralmente richiamata e ribadita), è stato istruito, oltre che in via documentale, anche tramite apposita C.T.U. contabile (cfr. l'ordinanza testé richiamata); la causa, quindi, a seguito del deposito il 4.07.2017 dell'elaborato peritale a firma del
concessi alle parti (che li hanno congiuntamente più volte richiesti)
una serie di rinvii in pendenza di riferite trattative, è stata ritenuta matura per la decisione (cfr. il verbale d'udienza del 17.01.2019, allorché entrambe le parti, nel dichiarare il fallimento della trattativa in corso, hanno contestato, sotto distinti profili, le risultanze peritali) ed è giunta, da ultimo, all'odierna udienza di discussione, allorché, depositate dalle parti le rispettive note conclusive autorizzate, è stata trattenuta a decisione;

§.IV.a. Ritenuto che le eccezioni preliminari sollevate dalla banca convenuta non colgano nel segno, atteso che:

- quanto al lamentato mancato rispetto degli artt. 165 c.p.c., 87 e 76 disp. att. c.p.c., premesso come il combinato disposto delle citate norme, nell'indicare i termini e le modalità di costituzione, individui per la formazione del così detto fascicolo di parte il termine di dieci giorni dalla notifica dell'atto di citazione in giudizio, prevedendo inoltre che essa avvenga attraverso il deposito di determinati atti, tra cui "*il proprio fascicolo contenente l'originale della citazione, la procura e i documenti offerti in comunicazione*", deve osservarsi come, nel caso di specie, a fronte della notifica perfezionatasi il 4.02.2016, il deposito dei documenti avvenuto l'8.02.2016 (con busta separata e successiva a quella contenente l'atto di citazione, depositata a sua volta il 5.02.2016) non può dirsi tardivo, tanto più che – anche in applicazione dei generali canoni di raggiungimento dello scopo e di conservazione degli atti – nessuna



Sentenza n. 2793/2019 pubbl. il 12/12/2019

RG n. 1140/2016

Repert. n. 5575/2019 del 12/12/2019

nell'importo (a credito della correntista) pari ad € 5.831,52, ottenuto tramite l'epurazione degli importi dovuti a titolo di commissione di istruttoria veloce (sulla scorta del condivisibile rilievo per cui, trattandosi di una commissione posta in relazione all'ammontare dell'affidamento concesso, a prescindere dalla sua denominazione, per di più in un rapporto sorto successivamente alla legge n. 2/2009, non risultano pattuiti in contratto, con adeguata puntualità, i criteri per la sua applicazione concreta, cfr. paragrafo 4 dell'elaborato peritale), oltre che di acclarare il sostanziale rispetto del tasso soglia da parte del T.E.G. nella pratica applicato (alla luce della demandata applicazione dei criteri formulati dalla Banca d'Italia, per la cui pacifica operatività vale solo la pena rimandare all'arresto di legittimità reso a sezioni unite il 20.06.2018, n. 16303), con la sola eccezione del quarto trimestre del 2010 (quanto ad un addebito anomalo di € 547,19, a titolo rettifica interessi a debito già liquidati) e del terzo trimestre del 2014 (determinato dalla commissione di istruttoria veloce, rapportata al saldo massimo negativo del periodo in mancanza di affidamento, comunque già esclusa a monte dal ricalcolo, cfr. paragrafo 6 elaborato peritale), nonché la convenuta pari periodicità nella capitalizzazione degli interessi a credito ed a debito della correntista (cfr. art. 9 contratto, richiamato anche dal paragrafo 7 dell'elaborato peritale); ebbene, tali esiti vanno pienamente condivisi dal Tribunale, anche a fronte dei rilievi mossi da entrambe le parti (peraltro già esplicitati al C.T.U., che ha li ha prontamente analizzati e puntualmente confutati, *ex art. 195 c.p.c.*, cfr. pagg. 16 e 17 dell'elaborato peritale), in quanto sufficientemente articolati, coerenti e risultanti da una accurata e motivata indagine;

§.V. Ritenuto, da ultimo, che le spese di lite, liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore dell'utilità conseguita dalla parte vittoriosa e di natura e quantità dell'attività difensiva espletata, seguano la sostanziale soccombenza della convenuta, *ex art. 91 c.p.c.*, dovendosene disporre la distrazione in favore del procuratore antistatario, *ex art. 93 c.p.c.*; parimenti, le spese di C.T.U., già liquidate dal G.I. con separato decreto agli atti del 18.07.2017, vanno poste, definitivamente e nei rapporti interni, a carico della convenuta.



Sentenza n. 2793/2019 pubbl. il 12/12/2019

RG n. 1140/2016

P.Q.M. Repert. n. 5575/2019 del 12/12/2019

Il Tribunale di Verona, sezione terza civile, in composizione monocratica, nel procedimento di cui in epigrafe, iscritto al n. 1140/2016 R.G., nel contraddittorio delle parti, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:

- **accerta e dichiara** che il saldo dare/avere, in relazione al conto corrente ordinario n. _____ acceso il 4.08.2010 ed allo stato ancora in essere, rapportato all'ultimo estratto conto in atti del 30.09.2015, è pari all'importo, a credito di parte attrice, di € 5.831,52, oltre interessi legali dal dovuto al saldo;
- **dichiara tenuta e condanna** parte convenuta a rifondere a parte attrice le spese processuali del presente giudizio, liquidate in complessivi € 300,00 per esposti ed in complessivi € 3.800,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali, I.V.A. e C.P.A., se dovute, come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario, ex art. 93 c.p.c.;
- **pone** le spese di C.T.U., già liquidate dal G.I. con separato decreto agli atti, definitivamente a carico, nei rapporti interni, di parte convenuta.

Verona, 11 dicembre 2019.

Il Giudice

(dott. Pierangela Bellingeri)

